

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1539 del 28/03/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Lolli Massimo & C. S.n.c. di Soliera, impianto di Traversa San Giorgio 10/B, Carpi (MO). Riferimento n. 628/18 del SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1569 del 27/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto MARZO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA LOLLI MASSIMO & C. S.N.C. DI SOLIERA, IMPIANTO DI TRAVERSA SAN GIORGIO 10/B, CARPI (MO). RIFERIMENTO N° 628/18 DEL SUAP DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, al comma 2, recita che "Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4" e, al comma 3 che, a seguito di una domanda di modifica sostanziale, l'Autorità competente provvede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dal SAC di ARPAE Modena con n° 3030 del 14 giugno 2017 e con scadenza il 13 giugno 2032.

La ditta Lolli Massimo & C. S.n.c. con sede legale a Soliera (MO), via Fossetta Ovest 45 e impianto in Traversa San Giorgio 10/B, Carpi (MO), ha presentato al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine la domanda di modifica sostanziale di A.U.A. recepita con protocollo n° 628/18 del 11 maggio 2018. Il SUAP ha trasmesso la domanda al SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 9616 pratica n° 15142 del 11 maggio 2018.

Con nota protocollo n° 23211 del 12 novembre 2018, è stata acquisita agli atti la nota con la quale il Comune di Carpi chiede che all'attività di autolavaggio svolta nell'ambito dell'AUA vigente, vengano imposti gli orari delle 7.00 e 20.00 rispettivamente come limite di apertura e limite di chiusura e che venga anche installato un apposito temporizzatore che escluda il funzionamento degli impianti al di fuori degli orari suddetti.

Vista anche la nota del ST distretto Area Nord, acquisita agli atti con protocollo n° 22204 del 29 ottobre 2018, con la quale si precisa che nell'autolavaggio è stato sostituito il portale di lavaggio utilizzato, il Master 285 – Ceccato con un nuovo portale denominato Istobal e che per il nuovo portale non è stata fornita adeguata documentazione relativamente all'impatto acustico.

Vista infine la nota della ditta Lolli Massimo, acquisita agli atti con protocollo n° 39383 del 11 marzo 2019, con la quale si precisa che la documentazione richiesta dal ST distretto Area Nord di ARPAE per l'impatto acustico verrà prodotta entro il 1 giugno 2019.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) di adottare la nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Lolli Massimo & C. S.n.c. di Soliera per l'impianto ubicato in Traversa San Giorgio 10/B, Carpi (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di confermare la data di scadenza del presente provvedimento al 13 giugno 2032, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo.

9) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	S.A.C. ARPAE di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Carpi

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A.. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
 ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta Lolli Massimo & C. S.n.c. di Soliera, impianto di Traversa San Giorgio 10/B, Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Lolli Massimo & C. S.n.c. di Soliera, nell'impianto di Traversa San Giorgio 10/B, Carpi, svolge attività di autolavaggio e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- le acque reflue provenienti dal lavaggio di automezzi sono trattate mediante separatore fanghi, sistema di disoleazione e successivo trattamento a BioX confluiscono, mediante condotta dedicata, in acque superficiali.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da autolavaggio confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione di A.U.A. del SAC di ARPAE Modena n° 3030 del 14 giugno 2017, di autorizzazione allo scarico della ditta Shiny Car di Rota Jeanmari per l'impianto di Traversa San Giorgio 10/B, Carpi (MO).

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Lolli Massimo & C. S.n.c., con sede legale a Soliera, via Fossetta Ovest 45, per l'impianto di Traversa San Giorgio 10/B, Carpi, **a scaricare nel fosso di scolo adiacente la proprietà** e confluyente nel Canale di via Bassa e successivamente nel Canale di Carpi le **acque reflue industriali** derivanti dall'attività di autolavaggio, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **500 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'impianto.
- 3) Lo scarico delle **acque reflue industriali** in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in acque superficiali.

- 4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 7) **Entro la fine del 2019, la fine del 2023, la fine del 2027 e la fine del 2031** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi, Solidi Sedimentabili, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.
- 8) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
- 9) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 10) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;

- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 11) I fanghi risultanti dal depuratore dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
 - 12) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
 - 13) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 - 14) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC ARPAE di Modena, al Comune di Carpi e al ST distretto Area Nord di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 15) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
 - 16) Entro il 30 aprile 2022, il 30 aprile 2027 e il 30 aprile 2032 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato RUMORE

Ditta Lolli Massimo & C. S.n.c. di Soliera, impianto di Traversa San Giorgio 10/B, Carpi (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Lolli Massimo & C. S.n.c. di Soliera, nell’impianto di Traversa San Giorgio 10/B, Carpi (MO), svolge attività di autolavaggio.

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore (impianto automatico multifunzione per il lavaggio a spazzole e l’asciugatura a getto d’aria dei veicoli).

Relativamente all'impatto acustico si ha, pertanto, la seguente configurazione:

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00);
- l'area dell'impianto è inserita nella fascia di pertinenza acustica della strada Traversa S. Giorgio attribuita, dalla vigente classificazione acustica comunale, ad una classe IV - area ad intensa attività umana, con limiti pari a 65 dBA di giorno;
- le aree confinanti, all'interno delle quali sono individuati i ricettori, sono tutte ricomprese in classe III – area mista, con limiti pari a 60 DBA di giorno;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali per la postazione P1, presso il recettore più esposto (confine nord).

C – Istruttoria e pareri

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dalla scrivente Agenzia con Determinazione n° 3030 del 14 giugno 2017 e con scadenza il 13 giugno 2032.

Preso atto che con la domanda di voltura dell'Autorizzazione si è attivato il ST distretto Area Nord di Arpae Modena, che il 9 maggio 2018 nel corso di un sopralluogo ha accertato la presenza di un nuovo portale mobile per il lavaggio auto di recente installazione, denominato Portale Istobal.

Vista la nota di ST distretto Area Nord di Arpae Modena con la quale si ritiene indispensabile l'acquisizione di una “Dichiarazione sostitutiva di non superamento dei limiti di rumore” o “Valutazione di impatto acustico contenente misure fonometriche”; entrambi redatti da un Tecnico Competente in Acustica.

Vista la nota acquisita agli atti con protocollo n° 39383 del 11 marzo 2019 con la quale il Titolare dell'AUA dichiara che entro il 1 giugno 2019 verrà prodotta ed inviata la documentazione richiesta da ST distretto Area Nord di Arpae Modena.

Vista la valutazione d'impatto acustico (VIMPA) per l'impianto della ditta Shiny Car di Rota Jeanmari di Carpi, Traversa San Giorgio n.10/B, allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA Distretto Area Nord-Carpi, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 106022 del 11/12/2015.

Visto il parere favorevole del Comune di Carpi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale “Impatto acustico”, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 109351 del 22/12/2015.

Vista la nota del Comune di Carpi, acquisita agli atti con protocollo n. 23211 del 8 novembre 2018, con la quale, nell'ambito del procedimento di volturazione AUA in essere a favore della Ditta Lolli Massimo & C: S.n.c., si richiede l'inserimento della seguente prescrizione:

“l’attività di lavaggio auto deve essere svolta esclusivamente tra le ore 7,00 e le ore 20,00, installando allo scopo idoneo temporizzatore che escluda il funzionamento dell’impianto al di fuori degli orari suddetti”.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l’utilizzo, presso l’impianto posto in Carpi (MO), Traversa San Giorgio n.10/B, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Lolli Massimo & C. S.n.c, secondo la configurazione descritta nella valutazione di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, sistemi di mitigazione, ecc.
- 3) In corso d’esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante. Allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti e sulle attrezzature utilizzate, per valutarne la corretta funzionalità e/o integrità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di esse provochino un evidente inquinamento acustico.
- 4) L’attività potrà essere svolta unicamente all’interno delle fasce orarie che interessano il periodo diurno (07:00-20:00).
- 5) Qualsiasi modifica dell’assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale (es. installazione di nuove sorgenti di rumore), così come l’estensione dell’orario di lavoro al periodo notturno (22:00-06:00) è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d’impatto acustico.
- 6) Qualora le sorgenti di rumore di cui al presente nulla osta siano utilizzate in difformità dalle prescrizioni indicate, l’autorità di controllo applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 3 della legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (da euro 258,00 a euro 10.329,00), per ogni violazione accertata.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.